

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 228/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
1999/C 228/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche .....	2
1999/C 228/03	Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti <sup>(1)</sup> .....	3
1999/C 228/04	Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio .....	6
1999/C 228/05	Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 1998 nel quadro della procedura di notifica 98/34 (ex 83/189) <sup>(1)</sup> .....	7
1999/C 228/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling) <sup>(1)</sup> .....	11
1999/C 228/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1585 — DFDS/FLS Industries/DAN Transport) <sup>(1)</sup> .....	11
1999/C 228/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS) <sup>(1)</sup> .....	12
1999/C 228/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1558 — Cinven/Investcorp/Zeneca Chemicals) <sup>(1)</sup> .....	12
1999/C 228/10	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari .....	13

IT

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

**Commissione**

1999/C 228/11

Esercizio di servizi aerei di linea — Bandi di gara pubblicati dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea a partire dalla Corsica <sup>(1)</sup> ..... 15

**IT**

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****10 agosto 1999**

(1999/C 228/01)

<b>1 euro</b>	=	7,4427	corone danesi
	=	326,85	dracme greche
	=	8,811	corone svedesi
	=	0,6655	sterline inglesi
	=	1,0737	dollari USA
	=	1,6129	dollari canadesi
	=	123,25	yen giapponesi
	=	1,6003	franchi svizzeri
	=	8,2745	corone norvegesi
	=	78,0013	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,6476	dollari australiani
	=	2,0294	dollari neozelandesi
	=	6,62104	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche**

(1999/C 228/02)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento <sup>(1)</sup>	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi <sup>(2)</sup>
1999/329/DK	Decreto relativo all'impiego di materiali di scarto per scopi di sfruttamento del terreno	1.10.1999
1999/333/IRL	Atti normativi n. 186 del 1999 — Regolamento 1999 sulla salute (Prevenzione di pericoli per la salute pubblica)	<sup>(5)</sup>
1999/352/A	Armamento ponti RVS 15.46, protezione supplementare spartitraffico	25.10.1999

<sup>(1)</sup> Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

<sup>(2)</sup> Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

<sup>(3)</sup> Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

<sup>(4)</sup> Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

<sup>(5)</sup> Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI  
MIGRANTI**

(1999/C 228/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

I costi medi annuali non prendono in considerazione la riduzione del 20 % prevista negli articoli 94, paragrafo 2, e 95, paragrafo 2, del regolamento, (CEE) n. 574/72 del Consiglio.

I costi medi mensili netti sono ridotti del 20 %.

COSTI MEDI PER LE PRESTAZIONI IN NATURA — 1995 <sup>(1)</sup>

I. *Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72*

Gli importi da rimborsare riguardo alle prestazioni in natura fornite nel 1995 ai familiari, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Annuo</i>	<i>Netto mensile</i>
<b>Germania</b>		
Ortskrankenkassen (Cassa primaria di assi curazione malattia)	1 690,96 DEM 864,57 EUR	112,73 DEM 57,64 EUR
Betriebskrankenkassen (Cassa malattia per le imprese)	1 667,12 DEM 852,38 EUR	111,14 DEM 56,82 EUR
Innungskrankenkassen (Cassa malattia per le associazioni commerciali)	1 571,14 DEM 803,31 EUR	104,74 DEM 53,55 EUR
Landwirtschaftliche Krankenkassen (Cassa malattia per gli agricoltori)	1 640,83 DEM 838,94 EUR	109,39 DEM 55,93 EUR
Seekrankenkasse (Cassa di assicurazione per i marittimi)	1 823,84 DEM 932,51 EUR	121,59 DEM 62,17 EUR
Bundesknappschaft (Cassa di assicurazione federale per i minatori)	1 872,22 DEM 957,25 EUR	124,81 DEM 63,81 EUR
Ersatzkassen für Arbeiter (Cassa di compensazione per i lavoratori manuali)	1 687,94 DEM 863,03 EUR	112,53 DEM 57,54 EUR
Ersatzkassen für Angestellte (Cassa di compensazione per impiegati)	1 672,77 DEM 855,27 EUR	111,52 DEM 57,02 EUR
<b>Francia</b>		
	7 962,00 FRF 1 213,80 EUR	530,80 FRF 80,92 EUR

<sup>(1)</sup> Costi medi: Spagna (GU C 170 del 5.6.1997).  
Costi medi: Lussemburgo e Paesi Bassi (GU C 300 del 1.10.1997).  
Costi medi: Belgio, Irlanda e Regno Unito (GU C 18 del 21.1.1998).  
Costi medi: Italia e Portogallo (GU C 303 del 2.10.1998).  
Costi medi: Grecia, Austria e Svezia (GU C 56 del 26.2.1999).

II. *Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72*

Gli importi da rimborsare riguardo alle prestazioni in natura fornite nel 1995, in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Annuo</i>	<i>Netto mensile</i>
<b>Germania</b>		
Ortskrankenkassen (Cassa primaria di assi curazione malattia)	6 519,50 DEM 3 333,37 EUR	434,63 DEM 222,22 EUR
Bundesknappschaft (Cassa di assicurazione federale per minatori)	6 694,34 DEM 3 422,76 EUR	446,29 DEM 228,18 EUR
<b>Francia</b>		
	21 626 FRF 3 296,86 EUR	1 441,73 FRF 219,79 EUR

COSTI MEDI PER LE PRESTAZIONI IN NATURA — 1996 <sup>(2)</sup>I. *Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72*

Gli importi da rimborsare riguardo alle prestazioni in natura fornite nel 1996 ai familiari, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Annuo</i>	<i>Netto mensile</i>
<b>Germania</b>		
Ortskrankenkassen (Cassa primaria di assi curazione malattia)	1 739,66 DEM 889,47 EUR	115,98 DEM 59,30 EUR
Betriebskrankenkassen (Cassa malattia per le imprese)	1 709,77 DEM 874,19 EUR	113,98 DEM 58,28 EUR
Innungskrankenkassen (Cassa malattia per le associazioni commerciali)	1 604,40 DEM 820,32 EUR	109,36 DEM 55,91 EUR
Landwirtschaftliche Krankenkassen (Cassa malattia per gli agricoltori)	1 682,16 DEM 860,07 EUR	112,14 DEM 57,34 EUR
Seekrankenkasse (Cassa malattia per marittimi)	1 892,29 DEM 967,51 EUR	126,15 DEM 64,50 EUR
Bundesknappschaft (Cassa di assicurazione federale per i minatori)	1 962,05 DEM 1 003,18 EUR	130,80 DEM 66,88 EUR
Ersatzkassen für Arbeiter (Cassa di compensazione per lavoratori manuali)	1 729,11 DEM 884,08 EUR	115,27 DEM 58,94 EUR
Ersatzkassen für Angestellte (Cassa di compensazione per impiegati)	1 736,10 DEM 887,65 EUR	115,74 DEM 59,18 EUR
<b>Austria</b>		
	19 579 ATS 1 422,86 EUR	1 305 ATS 94,84 EUR
<b>Regno Unito</b>		
	992,12 GBP	66,14 GBP

<sup>(2)</sup> Costi medi: Spagna e Lussemburgo (GU C 303 del 2.10.1998).  
Costi medi: Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo (GU C 56 del 26.2.1999).

II. *Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72*

Gli importi da rimborsare riguardo alle prestazioni in natura fornite nel 1996, in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Annuo</i>		<i>Netto mensile</i>	
<b>Germania</b>				
Ortskrankenkassen (Cassa primaria di assi curazione malattia)	7 282,11	DEM	485,47	DEM
	3 723,28	EUR	248,22	EUR
Bundesknappschaft (Cassa di assicurazione federale per i minatori)	7 367,04	DEM	491,14	DEM
	3 766,71	EUR	251,12	EUR
<b>Austria</b>				
	46 823	ATS	3 122	ATS
	3 402,76	EUR	226,88	EUR
<b>Regno Unito</b>				
	1 831,58	GBP	122,11	GBP

## COSTI MEDI PER LE PRESTAZIONI IN NATURA — 1997

I. *Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72*

Gli importi da rimborsare riguardo alle prestazioni in natura fornite nel 1997 ai familiari, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Annuo</i>		<i>Netto mensile</i>	
<b>Spagna</b>				
	81 330	ESP	5 422	ESP
	488,80	EUR	32,59	EUR

II. *Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72*

Gli importi da rimborsare riguardo alle prestazioni in natura fornite nel 1997, in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Annuo</i>		<i>Netto mensile</i>	
<b>Spagna</b>				
	344 708	ESP	22 981	ESP
	2 071,74	EUR	138,12	EUR

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI  
LAVORATORI MIGRANTI**

**Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio**

(1999/C 228/04)

Articolo 107, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: luglio 1999

Periodo di applicazione: ottobre, novembre e dicembre 1999

	EUR	DKK	GRD	GBP	NOK	SEK	ISK	CHF
EUR	—	7,438786	324,950000	0,657791	8,181055	8,744614	77,132091	1,603991
DKK	0,134431	—	43,683201	0,088427	1,099784	1,175543	10,368908	0,215625
GRD	0,003077	0,022892	—	0,002024	0,025176	0,026911	0,237366	0,004936
GBP	1,520240	11,308740	494,001962	—	12,437166	13,293911	117,259284	2,438451
NOK	0,122234	0,909270	39,719818	0,080404	—	1,068886	9,428136	0,196062
SEK	0,114356	0,850671	37,160018	0,075222	0,935554	—	8,820526	0,183426
ISK	0,012965	0,096442	4,212903	0,008528	0,106066	0,113372	—	0,020795
CHF	0,623445	4,637674	202,588430	0,410096	5,100437	5,451785	48,087611	—

1. Il regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio stabilisce che il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione basato sulla media mensile, durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, dei corsi di cambio di tali monete i quali sono comunicati alla Commissione per l'applicazione del sistema monetario europeo.

2. Il periodo di riferimento è:

- il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;
- il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;
- il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;
- il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

**STATISTICHE RELATIVE ALLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE NOTIFICATE NEL 1998 NEL QUADRO  
DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA 98/34 (ex 83/189)**

(1999/C 228/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Informazione fornita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CEE [direttiva  
di codificazione della procedura 83/189 <sup>(1)</sup>]**

I. TABELLA RELATIVA AI DIVERSI TIPI DI RISPOSTA INVIATI AGLI STATI MEMBRI CE IN MERITO AI PROGETTI NOTIFICATI DA CIASCUNO DI ESSI

Stato membro	Notifiche	Osservazioni <sup>(1)</sup>			Parere circostanziato <sup>(2)</sup>		Proposte di atti comunitari	
		SM	COM	EFTA <sup>(3)</sup>	SM	COM	9.3 <sup>(4)</sup>	9.4 <sup>(5)</sup>
Belgio	50	19	21	—	15	7	—	—
Danimarca	55	48	18	—	17	5	—	1
Germania	76	21	16	—	11	6	—	—
Spagna	24	6	7	—	2	3	—	—
Finlandia	23	6	8	—	—	2	—	—
Francia	47	33	22	—	21	7	—	—
Grecia	11	10	4	—	—	1	—	—
Irlanda	1	1	1	—	—	—	—	—
Italia	32	17	14	—	8	4	1	—
Lussemburgo	2	—	2	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	122	35	18	1	22	4	—	1
Austria	69	23	14	—	2	19	—	—
Portogallo	11	6	5	—	1	2	1	—
Svezia	30	13	8	—	4	3	—	—
Regno Unito	51	15	7	—	7	1	—	—
<b>TOTALE UE</b>	<b>604</b>	<b>253</b>	<b>165</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<sup>(1)</sup> Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

<sup>(2)</sup> Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva («parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno»).

<sup>(3)</sup> In virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo applicano la direttiva 98/34/CE, con gli adeguamenti necessari previsti all'allegato II, capitolo XIX, punto 1, e possono a questo titolo esprimere osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri della Comunità. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni, trasmesse alla Commissione dall'autorità di vigilanza dell'EFTA.

<sup>(4)</sup> Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviando l'adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se questa notificata la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in merito.

<sup>(5)</sup> Articolo 9, paragrafo 4, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviando l'adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere della data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se quest'ultima comunica che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione, presentata al Consiglio.

<sup>(1)</sup> La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21.7.1998) procede alla codificazione della direttiva 83/189/CEE, modificata principalmente dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE.

II. TABELLA RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI NOTIFICATI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Settori	B	DK	D	E	FIN	F	GR	IRL	I	L	NL	A	P	S	UK	Totale UE
Edilizia e costruzione	2	—	30	5	3	1	—	—	5	—	14	9	—	1	6	76
Prodotti alimentari e agricoli	9	4	6	1	1	15	2	—	7	—	35	2	5	4	7	98
Prodotti chimici	3	8	2	1	—	2	2	—	7	—	4	4	1	3	2	39
Prodotti farmaceutici	—	1	2	—	—	4	1	—	1	—	2	1	—	3	2	17
Elettrodomestici e attrezzature ricreative	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	6
Meccanica	18	—	8	9	7	7	2	—	7	—	10	16	2	7	10	103
Energia, minerali, legno	—	2	—	2	—	2	—	—	1	1	5	4	—	1	2	20
Ambiente, imballaggi	8	2	3	1	2	2	1	1	1	1	18	2	—	1	—	43
Sanità, attrezzature mediche	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	7
Trasporto	1	9	11	—	7	7	3	—	1	—	18	3	1	8	10	79
Telecomunicazioni	1	26	11	3	3	2	—	—	1	—	6	21	1	1	11	87
Prodotti vari	7	3	—	1	—	4	—	—	1	—	9	3	—	—	1	29
TOTALE PER STATO MEMBRO	50	55	76	24	23	47	11	1	32	2	122	69	11	30	51	604

III. TABELLA DELLE OSSERVAZIONI RELATIVE AI PROGETTI NOTIFICATI DALL'ISLANDA, DALLA NORVEGIA <sup>(6)</sup> E DALLA SVIZZERA <sup>(7)</sup>

Paese	Notifiche	Osservazioni CE <sup>(8)</sup>
Islanda	5	4
Norvegia	32	11
Svizzera	13	7
TOTALE	50	22

<sup>(6)</sup> L'accordo sullo Spazio economico (cfr. nota 4) prevede l'obbligo, da parte dei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regolamentazione tecniche.

<sup>(7)</sup> Ai sensi dell'accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. nota 4), la Svizzera comunica alla Commissione i suoi progetti di regole tecniche.

<sup>(8)</sup> L'unico tipo di risposta previsto dall'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. note 4 e 8) consiste nella possibilità da parte della Comunità di esprimere osservazioni (articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE riportato nell'allegato II, capitolo XIX, punto 1 di detto accordo). In conformità dell'accordo informale stipulato tra la Comunità e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato alle notifiche di questo paese (cfr. note 4 e 8).

IV. TABELLA RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI NOTIFICATI DALL'ISLANDA, DALLA NORVEGIA E DALLA SVIZZERA

Settore	Islanda	Norvegia	Svizzera	Totale per settore
Edilizia e costruzione	—	—	3	3
Prodotti alimentari	3	5	6	14
Prodotti chimici	—	6	—	6
Prodotti farmaceutici	—	—	—	—
Elettrodomestici e attrezzature ricreative	—	1	—	1
Meccanica	1	—	1	2
Energia	—	—	2	2
Sanità, attrezzature mediche	—	—	—	—
Ambiente, imballaggi	1	1	—	2
Trasporto	—	13	1	14
Telecomunicazioni	—	6	—	6
TOTALE PER PAESE	5	32	13	50

V. STATISTICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE D'INFRAZIONE AVVIATE NEL 1998 IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 169 DEL TRATTATO CE (DIVENTATO NEL FRATTEMPO L'ARTICOLO 226) SULLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE NAZIONALI ADOTTATE <sup>(9)</sup> IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 98/34/CE (TABELLA SUDDIVISA PER STATO MEMBRO)

Belgio	1
Danimarca	—
Germania	1
Spagna	—
Finlanda	—
Francia	1
Grecia	—
Irlanda	—
Italia	—
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	—
Austria	—
Portogallo	3
Svezia	—
Regno Unito	1
TOTALE UE	7

<sup>(9)</sup> Le cifre non riguardano i testi nazionali adottati nel 1998, bensì le procedure avviate dalla Commissione durante lo stesso anno. La Commissione ha inoltre trattato 29 procedure d'infrazione avviate negli anni precedenti e tuttora in corso.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling)**

(1999/C 228/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 15 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1432. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1585 — DFDS/FLS Industries/DAN Transport)**

(1999/C 228/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 14 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1585. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS)**

(1999/C 228/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 22 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1603. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso IV/M.1558 — Cinven/Investcorp/Zeneca Chemicals)**

(1999/C 228/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 25 giugno 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1558. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

**Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

(1999/C 228/10)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE — ARTICOLO 5

**DOP (x) IGP ( )**

**N. nazionale del fascicolo: —**

**1. Servizio competente dello Stato membro:**

Nome: Institut national des appellations d'origine

Indirizzo: 138, Champs-Élysées, F-75008 Paris

Tel.: (33 1) 53 89 80 00

Fax: (33 1) 42 25 57 97

**2. Associazione richiedente:**

2.1. Nome: Syndicat de défense des producteurs de pommes de terre de l'Île de Ré

2.2. Indirizzo: F-17580 Le Bois-Plage-en-Ré

2.3. Composizione: produttore/trasformatore (x) altro ( )

**3. Tipo di prodotto:** Categoria 1-6 — Patate

**4. Descrizione del disciplinare:**

(Riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: Pomme de Terre de l'Île de Ré

4.2. Descrizione: Per patata dell'isola di Ré s'intende una patata primaticcia, di calibro inferiore a 70 mm, dalla polpa consistente e da aromi caratteristici con connotazioni vegetali, la cui buccia si stacca senza difficoltà quando viene grattata.

4.3. Zona geografica: L'area delimitata di produzione delle patate che possono valersi della denominazione di origine controllata «Pomme de terre de l'Île de Ré» è compresa nei seguenti comuni dell'isola: Canton d'Ars-en-Ré: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines; canton de Saint-Martin-de-Ré: Le Bois-Plage-en-Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.

4.4. Prova dell'origine: La produzione di patate è attualmente la principale attività orticola dell'isola di Ré. La patata dell'Isola di Ré deve la sua fama alla precocità rispetto alle patate primaticce del continente ma soprattutto alla consistenza della sua polpa e ad un sapore particolare. Le patate vengono prodotte, selezionate, classificate e confezionate nella zona.

- 4.5. *Metodo di ottenimento:* Le patate vengono prodotte, selezionate, classificate e confezionate nella zona. Le patate che possono valersi della denominazione di origine controllata «Pomme de terre de l'Île de Ré» devono derivare dalle varietà di patate di consumo (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starletta) e da quelle di patate di consumo a polpa consistente (Amandine, BF15, Charlotte, Roseval). La preparazione dei tuberi-seme avviene in germinatoio durante almeno quattro settimane prima della piantagione, che si effettua tra il 20 gennaio ed il 31 marzo. I tuberi-seme vengono messi nel terreno a poca profondità. La coltura in serra è vietata. Le patate dell'isola di Ré vengono raccolte prima della maturazione completa e possono essere vendute sotto la denominazione di «Pomme de terre de l'Île de Ré» fino al 31 luglio dell'anno di raccolta incluso.
- 4.6. *Legame:* L'isola di Ré è un luogo estremamente propizio dal punto di vista climatico. È esposta a venti caldi e forti e fruisce di un notevole soleggiamento. La pluviometria poco abbondante è compensata da sufficienti riserve idrogeologiche. I terreni delimitati riservati alla produzione di patate sono situati su terreni costieri calcarei a struttura sabbiosa su basamento calcareo. Le tecniche colturali tradizionali sono adattate a questi terreni leggeri, secchi e permeabili. Una delle particolarità è rappresentata dall'utilizzo di ammendamenti sotto forma di varech (concime organico composto di alghe marine, raccolte sulle coste dell'isola). I microelementi apportati al suolo per mezzo di tale concimazione tradizionale contribuiscono agli aromi fruttiferi dei tuberi coltivati nell'isola.
- 4.7. *Struttura di controllo:*
- INAO, 138, Champs-Élysées, F-75008 Paris
  - DGCCRF, 59, boulevard Vincent-Auriol, F-75703 Paris Cedex 13
- 4.8. *Etichettatura:* L'etichettatura delle patate a denominazione di origine controllata «Pomme de terre de l'Île de Ré» reca, nello stesso campo visivo, il nome della denominazione e la menzione «appellation d'origine contrôlée» o «AOC», che deve figurare immediatamente dopo il nome della denominazione.
- 4.9. *Condizioni nazionali:* Decreto del 5 febbraio 1998.

**Numero CE:** G/FR/00065/98.10.30.

**Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 30 ottobre 1998.

---

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Esercizio di servizi aerei di linea

**Bandi di gara pubblicati dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea a partire dalla Corsica**

(1999/C 228/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**1. Introduzione**

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23. 7. 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e conformemente alla decisione della collettività territoriale corsa del 28. 5. 1999, la Francia ha modificato, a decorrere dall'1. 5. 2000, gli oneri di servizio pubblico relativi a taluni servizi aerei di linea effettuati a partire dalla Corsica, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 288 del 16. 9. 1998, che hanno modificato quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 199 del 3. 8. 1995 e sospesi secondo le condizioni specificate nella comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 14 del 19. 1. 1999. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico modificati sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 227, del 10. 8. 1999.

I bandi di gara sono pubblicati separatamente per ciascuna delle rotte seguenti:

- Ajaccio-Parigi (Orly),
- Ajaccio-Marsiglia,
- Ajaccio-Nizza,
- Ajaccio-Tolone,
- Bastia-Parigi (Orly),
- Bastia-Marsiglia,
- Bastia-Nizza,
- Bastia-Tolone,
- Calvi-Parigi (Orly),
- Calvi-Marsiglia,
- Calvi-Nizza,
- Figari-Parigi (Orly),
- Figari-Marsiglia,
- Figari-Nizza.

Se entro l'1. 12. 1999 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea su ciascuno dei collegamenti menzionati, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia,

conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, limiterà da tale data l'accesso alle rotte in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dall'1. 1. 2000.

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla fornitura di servizi aerei di linea su più di una delle rotte citate, in particolare se questa iniziata ha l'effetto di ridurre il corrispettivo finanziario globale richiesto. Gli offerenti dovranno tuttavia indicare chiaramente l'importo del corrispettivo richiesto per ciascuna rotta, eventualmente modulandolo in funzione delle diverse ipotesi di selezione della loro offerta (nel caso in cui la loro offerta venga selezionata soltanto per una parte delle rotte in essa indicate).

**2. Oggetto dei singoli bandi di gara**

Per ciascuna delle rotte menzionate al precedente paragrafo 1, fornitura, a decorrere dall'1. 1. 2000, di servizi aerei di linea, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 227 del 10. 8. 1999.

**3. Partecipazione**

La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23. 7. 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

**4. Procedura**

Ciascuna gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

**5. Capitolato d'oneri**

Il capitolato d'oneri completo dell'appalto, che comprende l'accordo di delega di servizio pubblico e le norme specifiche applicabili alla gara, può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène, Quai Saint-Joseph, BP 501, F-20186 Ajaccio Cedex.

## 6. Corrispettivo finanziario

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per provvedere ai servizi in questione su ciascuna rotta, a decorrere dalla data prevista per l'inizio della fornitura del servizio fino alla vigilia della stagione aeronautica invernale 2002/2003 (con due ripartizioni annuali - l'ultima relativa al periodo dall'1. 1. 2002 alla vigilia della stagione aeronautica invernale 2002/2003). L'importo definitivo sarà determinato ex post ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio e opportunamente documentate, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta e degli importi seguenti, relativi ai passeggeri paganti trasportati:

- 140 FRF per i collegamenti Parigi (Orly) - Ajaccio, Parigi (Orly - Bastia, Parigi (Orly) - Calvi e Parigi (Orly) - Figari,
- 210 FRF per i collegamenti Ajaccio - Marsiglia, Ajaccio - Nizza, Bastia - Marsiglia e Bastia - Nizza;
- 240 FRF per i collegamenti Tolone - Ajaccio, Tolone - Bastia, Calvi - Marsiglia e Calvi - Nizza;
- 280 FRF per i collegamenti Figari - Marsiglia e Figari - Nizza.

## 7. Tariffe

Le offerte presentate devono espressamente indicare le tariffe previste che devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 227 del 10. 8. 1999.

## 8. Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto ha validità dall'1. 1. 2000. Esso avrà termine, al più tardi, alla vigilia della stagione aeronautica invernale 2002/2003.

Inoltre, l'esecuzione del contratto verrà esaminata una volta all'anno, di concerto con il vettore, nei due mesi che precedono la data di ricorrenza dell'inizio della gestione.

Una eventuale modifica del contratto dovrà rispettare gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 227 del 10. 8. 1999. Ogni modifica del contratto dovrà essere riportata in una clausola aggiuntiva dello stesso.

Il vettore può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi.

## 9. Inadempimento al contratto

Il vettore è responsabile della buona esecuzione degli obblighi che risultano dal contratto. In caso di cattiva o mancata esecuzione dello stesso, e salvo i casi di forza maggiore, ovvero circostanze anormali o imprevedibili, che non dipendono dal vettore e che egli non è riuscito a evitare nonostante tutte le misure adottate, il contratto potrà essere rescisso dall'Ufficio dei trasporti della Corsica.

La cattiva o mancata esecuzione del contratto potrà essere sanzionata con il pagamento di un indennizzo a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla comunità insulare che sarà determinato nelle sedi competenti.

Fatto salvo l'indennizzo di cui sopra, l'interruzione dei servizi determinerà una revisione del corrispettivo finanziario in proporzione al numero di voli non effettuati.

## 10. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène, Quai Saint-Joseph, BP 501, F-20186 Ajaccio Cedex,

non prima di un mese e non oltre 5 settimane dalla pubblicazione del presente avviso di bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e al più tardi il 30. 9. 1999, e devono essere inviate per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a mano, nel qual caso sarà rilasciata una ricevuta.

## 11. Validità del bando

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima fase, del regolamento (CEE) n. 2408/92, i singoli bandi di gara valgono a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1. 12. 1999 (tenuto conto di un termine ragionevole di un mese), un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dall'1. 1. 2000, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, senza corrispettivo finanziario e senza esigere che l'accesso alla rotta in questione sia limitato a un solo vettore.